



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 7 luglio 2022 n.101

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di chiudere l'anno scolastico e avviare il nuovo anno in maniera ottimale, in virtù del fatto che l'anno scolastico che sta per volgere al termine ha risentito dei condizionamenti legati alla gestione della pandemia provocata dal COVID-19;*
- *l'urgenza di stabilire misure organizzative per un ordinato avvio dell'anno scolastico 2022-2023 prima della formazione del piano generale delle cattedre per il prossimo anno;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 6 luglio 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ANCHE LEGATE ALLE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA PROVOCATA DAL COVID-19 E AL CALO DEMOGRAFICO

Art. 1

(Misure amministrative e organizzative urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023)

1. In presenza di situazioni di straordinarietà in ambito scolastico successive alla definizione del Piano cattedre, riconosciute con delibera del Congresso di Stato, potrà essere stabilita una procedura dal Congresso di Stato medesimo che consenta una integrazione al Piano cattedre da parte della Commissione Paritetica per l'assegnazione di nuovi incarichi di personale docente e non docente, derogando temporaneamente a quanto definito nel secondo fabbisogno.
2. Il Decreto Delegato 19 settembre 2017 n.109 "Prosecuzione della sperimentazione del plurilinguismo nel sistema educativo e formativo sammarinese" viene prorogato di un ulteriore anno scolastico, così come la figura a suo tempo individuata tramite Bando di Selezione quale coordinatore del plurilinguismo nelle scuole.
3. Il Decreto Delegato 19 settembre 2019 n.144 "Indicazioni curriculari dell'insegnamento di Etica, Cultura e Società" viene prorogato per l'anno scolastico 2022/2023 per consentire una più approfondita valutazione della sperimentazione delle indicazioni curriculari medesime a causa del rallentamento subito in questi ultimi due anni dalla emergenza sanitaria.
4. Entro il termine dell'anno scolastico 2022/2023 dovranno essere svolte valutazioni al fine di fornire agli organismi competenti i necessari elementi di decisione per sancirne l'eventuale inserimento nell'ordinamento scolastico e relative modalità. La valutazione delle sperimentazioni

di cui ai commi 2 e 3, spetta ai Dirigenti scolastici e rientra nel loro percorso di obiettivi da raggiungere così come previsto dall'articolo 5 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94.

Art. 2

(Organizzazione Scuola d'Infanzia)

1. Il numero degli educatori insegnanti nei plessi della Scuola d'Infanzia, in rapporto agli alunni iscritti e alla conseguente formazione delle sezioni, è definito sulla base dello schema previsto all'Allegato A della Legge 27 giugno 2003 n.87.

Art. 3

(Organizzazione Scuola Elementare)

1. A conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 la sperimentazione autorizzata dal Consiglio Grande e Generale con delibera del 27 luglio 1989 ai sensi dell'articolo 19 della Legge 30 luglio 1980 n.60 nel plesso della scuola elementare di Cailungo termina.

2. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 il modello "scuola a tempo pieno" viene attuato anche nella sede di Cailungo.

Art. 4

(Ridefinizione dei quadri orari della UO Scuola Media e UO Scuola Superiore)

1. Considerate le richieste pervenute dalle famiglie degli studenti, considerata anche l'opportunità di rivedere l'offerta formativa della UO Scuola Media articolata su 5 giorni settimanali, considerato altresì la necessità di riprogettare la struttura organizzativa e didattica della UO Scuola Superiore, si dà mandato alla Segreteria di Stato per l'Istruzione di istituire dei gruppi di lavoro che ridefiniscano in particolare la struttura dei quadri orari delle due scuole, allo scopo di favorire metodologie didattiche più operative e rispettose dei tempi di apprendimento degli studenti.

2. Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro devono pervenire al Dipartimento Istruzione entro gennaio 2023 al fine di avviare un confronto anche con le Organizzazioni Sindacali per addivenire all'adozione di apposito atto normativo.

Art. 5

(Vicedirigenti e Coordinatore pedagogico della UO Nido per l'Infanzia)

1. Solo per l'anno scolastico 2022/2023 vista la crescente importanza rivestita dallo staff dirigenziale nella gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione scolastica, emersa in particolare nelle recenti fasi di emergenza a garantire la necessaria continuità e coerenza delle strategie didattiche ed educative e delle prassi amministrative messe in atto, con particolare riferimento alle delicate fasi di transizione, gli incarichi di vice dirigente scolastico e di Coordinatore pedagogico della UO Nido per l'Infanzia, qualora a seguito di formale interpello scritto rivolto a tutti gli insegnanti, non emergessero altre disponibilità, possono essere rinnovati per un ulteriore anno dal Dirigente Scolastico oltre i termini definiti all'articolo 3 della Legge 18 giugno 2008 n.94, ove sussista l'assenso delle medesime persone nominate.

Art. 6

(Centri di Documentazione)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.86 è così modificato:

“4. La durata del distacco o dell’incarico dei docenti presso il Centro di Documentazione è annuale e può essere confermata dai singoli Dirigenti in relazione ai tempi necessari per la realizzazione dei progetti, per un periodo di 3 anni consecutivi e ulteriormente esteso per un anno in caso di assenza di candidature nei termini previsti nel comma 1.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Delegato n.86/2014 è così modificato:

“Per l’attuazione del Centro Risorse Unitario sono distaccati presso i Centri di Documentazione dieci docenti e precisamente:

- n.1 Educatore nei servizi per la prima infanzia;
- n.2 Educatori – Insegnanti nella Scuola dell’Infanzia;
- n.2 Insegnanti nella Scuola Elementare;
- n.4 Insegnanti nella Scuola Media inferiore (di cui 2 specificamente incaricati per lo studio e la realizzazione di progetti ed esperienze laboratoriali presso le biblioteche scolastiche;
- n.1 Insegnante nella Scuola Secondaria di 2°grado.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 7 del Decreto Delegato n.86/2014 è abrogato.

Art. 7
(Ludoteca)

1. Il comma 3 dell’articolo 16 del Decreto Delegato n.86/2014 è così modificato:

“3. Nel caso in cui non emergano candidature di docenti in organico per la copertura di posti disponibili presso la Ludoteca entro l’ultimo Collegio Docenti dell’anno scolastico precedente, possono essere confermati per un ulteriore anno coloro che già distaccati e in conclusione del periodo di distacco confermano la loro disponibilità, qualora non emergessero tali disponibilità il Dirigente Scolastico ha facoltà di chiedere la copertura dei medesimi posti mediante distacco di durata annuale anche di docenti con incarico a tempo indeterminato o determinato o mediante un incarico di docenti in graduatoria.”.

Art. 8
(Sostituzione personale docente e non docente temporaneamente non idoneo)

1. Il personale docente e non docente della UO Nido per l’Infanzia e di tutti gli altri ordini di scuola dichiarato anche solo temporaneamente non idoneo dal Medico del Lavoro può essere immediatamente sostituito nelle more del perfezionamento delle procedure previste.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 luglio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini